

STUDIO LEGALE FBS

Piazza della Vittoria 8
25122 - Brescia
Tel.: +39 030 7281978
Fax: +39 090 7281849
e-mail: segreteria.brescia@fbslaw.com
www.fbslaw.com

CLARIUM

Piazza della Vittoria 8
25122 - Brescia
Tel.: + 39 030 46383
Fax: + 39 030 7772229
e-mail: info@clarium.it
www.clarium.it



in partnership con



Newsletter Dicembre 2019



Periodico di aggiornamento in materia legale e fiscale
Pubblicato e distribuito gratuitamente

© Copyright - CLARIUM S.r.l.

La presente newsletter non costituisce parere professionale e il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Gli articoli contenuti nella presente newsletter non possono essere riprodotti senza la preventiva espressa autorizzazione di CLARIUM.

La citazione o l'estrpolazione di parti del testo degli articoli è consentita a condizione che siano indicati gli autori e i riferimenti di pubblicazione sulla CLARIUM Newsletter.

1. Approfondimento

Piano Impresa 4.0 - Credito imposta formazione

Contesto normativo

Fra gli incentivi del **Piano Impresa 4.0** di cui è attesa la proroga al 2020, assume risalto il credito d'imposta Formazione 4.0, premiante le spese formative finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze in tecnologie di rilievo per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Il **beneficio**, introdotto in via sperimentale per il solo periodo d'imposta 2018, successivamente **prorogato** con la Legge di Bilancio 2019, è stato ulteriormente inserito **nel D.D.L. di Bilancio 2020** che contiene la proroga senza modifiche dell'agevolazione anche per il prossimo periodo d'imposta, con conferma della medesima modulazione di intensità e di limite annuo fruibile in misura inversamente proporzionale alla dimensione d'impresa introdotta dal periodo d'imposta 2019.

È diffuso il caso in cui le attività formative potenzialmente agevolabili vengano svolte a beneficio di dipendenti appartenenti a diverse imprese del medesimo **gruppo societario**: accade spesso che nei gruppi venga intrapreso un progetto formativo unitario rispondente ad un'organica strategia, la quale comporta la partecipazione contestuale in aula di personale dipendente appartenente ad imprese diverse.

La **corretta applicazione del credito d'imposta Formazione 4.0** ai gruppi societari richiede una puntuale valutazione di:

- **corretto dimensionamento** delle imprese, ai fini dell'esatta quantificazione dell'intensità di aiuto applicabile e del limite annuale di credito fruibile;
- **adempimenti formali e documentali** obbligatori e semplificazioni operative ammesse dalla normativa.

In relazione al corretto dimensionamento delle imprese si devono osservare, come sancito nell'art. 1, comma 78, L. 145/2018, le soglie finanziarie che definiscono la categoria di Pmi di cui all'allegato I al Regolamento (UE) 651/2014.

L'entità del **credito d'imposta Formazione 4.0** fruibile ed il limite massimo annuo di credito spettante a ciascuna impresa beneficiaria sono attualmente determinati in relazione alle dimensioni dell'impresa, come di seguito evidenziato:

Dimensioni	U.L.A.	Fatturato annuo/Tot. Bilancio annuo	% Credito	Limite Credito annuo
Micro Impresa	<10	<2 mln	50%	300k €
Piccola Impresa	<50	<10 mln	50%	300k €
Media Impresa	<250	<50 mln Fatturato <43 mln Bilancio annuo	40%	300k €
Grande Impresa	≥250	≥50 mln Fatturato ≥43 mln Bilancio annuo	30%	200k €

I valori delle imprese associate o collegate ad altre imprese sono determinati in base ai dati consolidati, ove disponibili, oppure aggregando in modo proporzionale i dati delle singole imprese associate ed aggiungendo quelli delle singole imprese collegate direttamente o indirettamente.

Nel caso i **dati consolidati superassero i limiti della Grande Impresa** di cui all'allegato I al Regolamento (UE) 651/2014, il **credito fruibile da ciascuna impresa del gruppo** sarebbe quantificabile nel **30% del costo aziendale** del proprio personale dipendente impiegato in formazione 4.0, **entro il limite di euro 200.000** annui di credito cadauna.

Gli **adempimenti** che restano

obbligatoriamente in capo a ciascuna società del gruppo sono:

- **rilascio della dichiarazione del legale rappresentante** attestante l'effettiva partecipazione dei dipendenti alle attività formative con indicazione degli ambiti aziendali, individuati nell'allegato A della Legge 205/2017, di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto interministeriale del 04.05.2018;
- **deposito del contratto collettivo aziendale o territoriale**, contenente le modalità di svolgimento della formazione, presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

È auspicabile che il **vincolo dell'accordo sindacale aziendale o territoriale** possa **venir meno nel periodo d'imposta 2020**, nell'ottica di una **semplificazione** operativa volta ad ampliare la platea delle imprese destinatarie.

Alcune **modifiche** significative alla disciplina della Formazione 4.0 sono inserite nella **bozza** di emendamento all'art. 23 del **D.D.L. di Bilancio 2020**. Tali modifiche sono atte a potenziare e semplificare l'agevolazione, nonché a disciplinare la modalità di fruizione del credito, prevedendo, oltre all'eliminazione dell'obbligo di deposito del contratto collettivo aziendale o territoriale presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, le seguenti novità:

- **proroga** sul triennio 2020-2022;
- **maggiorazione generale al 60%** nel caso in cui le attività di formazione ammissibili riguardino lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra-svantaggiati, come definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17.10.2017;
- **ampliamento** dei **soggetti esterni** abilitati alla formazione con inclusione degli istituti tecnici superiori;
- **modifiche** alla **modalità di utilizzo in**

compensazione del credito, in due quote annuali di pari importo, solo con debiti di natura tributaria e con esclusione della cessione del credito anche all'interno del consolidato fiscale;

- **modifiche** alla **modalità di fruizione del credito**, da effettuarsi solo previa autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate.

2 Approfondimento legale

2.1 DIVISIONE EREDITARIA: Cassazione a Sezioni Unite - Sentenza n. 25021 del 07.10.2019

Le Sezioni Unite Civili, decidendo su questioni di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «Allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri dividendi».

2.2 IMPOSTA DI REGISTRO: Cassazione a Sezioni Unite - Sentenza n. 18520 del 10.07.2019 Tributi

Le Sezioni Unite, a risoluzione di contrasto, hanno affermato che, in tema di imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all'imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ma esercita un'azione di rimborso di quanto versato.

2.3 SANZIONI AMMINISTRATIVE CONSOB: Cassazione - Sentenza n. 21017 del 06.08.2019

La CONSOB, nell'infliggere una sanzione di sua competenza, può avvalersi degli esiti, ad essa comunicati, della verifica ispettiva svolta

dalla Banca d'Italia, non essendo necessario che allo scambio di informazioni faccia seguito, da parte dell'Autorità ricevente, l'espletamento in via autonoma di nuovi accertamenti, atteso che, alla luce del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, vanno evitate duplicazioni di attività e ridotti al minimo gli oneri dei soggetti vigilati.

2.4 DIRITTO SOCIETARIO: Cassazione Civile Sez. V Ordinaria - Sentenza n. 6104 del 01.03.2019,

In tema di finanziamento soci in s.r.l., l'art. 2467 c.c. detta una regola di interpretazione (quella per cui sono finanziamenti le erogazioni effettuate dal socio in un momento di squilibrio patrimoniale della società) e una regola di giudizio (quella per cui i soci finanziatori sono postergati ai creditori estranei alla società nella restituzione di quanto erogato).

Non vi è nella norma alcun riferimento a una forma legale imposta per detti finanziamenti: ne consegue che, in tema di valutazione della qualificazione della natura di una erogazione di denaro dal socio alla società, occorre applicare i criteri generali valevoli per il diritto societario. È quindi necessario considerare che il criterio principale di qualificazione di una destinazione da parte della società di una somma di denaro, comunque ricevuta nel corso dell'esercizio, è data dall'esame delle risultanze del relativo bilancio. Invero il bilancio di esercizio è proprio il documento contabile fondamentale che la società è obbligata a redigere per dar conto dell'attività svolta nel relativo esercizio sociale e gli amministratori, nel redigere il bilancio, si assumono la responsabilità della qualificazione che attribuiscono alle relative poste.

Dunque, può affermarsi che il bilancio, stante il rilievo anche pubblicistico che assume con la pubblicazione nel registro delle imprese, è il documento principale da cui dover partire per qualificare la natura di un'entrata

patrimoniale per la società.

2.5 DIRITTO SOCIETARIO: Cassazione Civile Sez. I Ordinaria - Sentenza n. 3017 del 31.01.2019

La nozione di "finanziamento dei soci a favore della società" di cui all'art. 2467 c.c. non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati "in qualsiasi forma" e, quindi, ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione, senza che rilevino la misura della partecipazione sociale e l'eventuale proposizione di azioni giudiziarie volte a recuperare il credito.

2.6 DIRITTO BANCARIO: Cassazione Civile Sez. I - Sentenza n. 2660 del 30.01.2019

In materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccipita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata.



Piazza della Vittoria 8
25122 - Brescia
Tel.: +39 030 46383
Fax: +39 030 7772229
e-mail: info@clarium.it
www.clarium.it
